



67030

COMUNE DI ALFEDENA

PROVINCIA DI L'AQUILA

C.C.P. 12191672

C.F. 82000570661 - P.I. 00201210663

e-mail protocollo@comune.alfedena.aq.it

Tel. 0864 87114 Fax. 0864 87432

pec: comune@pec.comune.alfedena.aq.it

Prot. 6512 del 14.04.2025

ORDINANZA N. 2 /2025

**OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PER IL PASSAGGIO DELLA
III° TAPPA DEL GIRO D'ABRUZZO IN DATA 17 APRILE 2025**

IL SINDACO

Premesso:

- che com'è noto il Comune di Alfedena ospiterà in data 17 aprile 2025 il passaggio della terza tappa del "Giro d'Abruzzo 2025", competizione internazionale per professionisti del ciclismo con partenza da San Demetrio Ne' Vestini e arrivo a Roccaraso;
- che la percorrenza della corsa ciclistica sul territorio sarà la seguente:
SS83 Marsicana per il tratto del centro urbano;
con gli incroci interessati con Colle Vecchio, Via Atina, Via del Lago/Via Casili, Via Ortorotondo, Vicolo Via Ortorotondo, Ingresso parcheggio comunale Via Principe di Napoli, Via Duca degli Abruzzi/ Via Borgo Veroli, Via Giuseppe De Amicis ovest, Piazzale della Posta, Via SS158 Venafrana, Via Giuseppe De Amicis est, Via Valle d'Aosta, Via dell'Arboreto, Via dei Pentri, Piazzale Stazione / Via del Cimitero;
- che in occasione dell'evento la viabilità e la circolazione dei mezzi dovranno subire delle modifiche e limitazioni per l'allestimento del percorso di gara e delle strutture di supporto alla manifestazione;

Considerato che, come evidenziato, al fine della tutela della sicurezza pubblica, della sicurezza della circolazione stradale e dell'incolumità delle persone, nonché per garantire la regolare preparazione ed il successivo svolgimento dell'evento, è necessario provvedere ad alcune preclusioni al transito ed alla sosta di tutti i veicoli in alcune vie ed aree pubbliche cittadine nel periodo suddetto;

Ritenuto di dover disporre tali divieti ai sensi del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 – per la parte ancora in vigore – e delle successive modifiche apportate con legge 25 novembre 2024, n. 177;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 37 e 38 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n.285;

ORDINA

per il giorno di GIOVEDÌ 17 APRILE 2025

- il **DIVIETO DI SOSTA** dalle **ore 12.00 alle ore 16.30** o comunque sino a fine necessità lungo la seguente strada:
 - SS 83 Marsicana nel tratto del centro abitato interessato dall'evento;
- il **DIVIETO DI TRANSITO e DI IMMISSIONE** sulla **SS 83 Marsicana dagli incroci** sopra elencati dalle **ore 13.30** sino a fine necessità nel tratto del centro abitato interessato dall'evento.

La preclusione al transito ed alla sosta dovrà essere idoneamente resa pubblica.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.

In caso di inottemperanza ai divieti di sosta, si procederà alla rimozione forzata dei veicoli. I mezzi interessati dalla "rimozione forzata" saranno trasportati da ditta incaricata in depositaria e verranno rilasciati ai richiedenti previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.

Le violazioni delle prescrizioni impartite saranno sanzionate ai sensi dell'art. 6 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, per la parte ancora in vigore.

Le vigenti prescrizioni contrastanti con quanto sopra disposto sono sospese durante la validità della presente ordinanza. Sulla base di eventuali indicazioni che arriveranno sino all'ultimo da Organizzatori, Prefettura e Questura, alcune delle prescrizioni riportate potrebbero variare od essere integrate anche con apposite nuove ordinanze.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DEMANDA

- a dar notizia della presente ordinanza al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio online sul sito nonché mediante l'apposizione dei segnali stradali nelle zone interessate;
- ai competenti uffici per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Alfedena, all'Ufficio Tecnico, all'Ufficio di Polizia Municipale, nonché per la trasmissione:
 - alla Prefettura dell'Aquila: protocollo.prefaq@pec.interno.it
 - alla Questura di L'Aquila: gab.quest.aq@pecps.poliziadistato.it
 - al Comando Carabinieri di Alfedena: taq24360@pec.carabinieri.it
 - al Comando Provinciale Vigili del Fuoco dell'Aquila Stazione di Castel di Sangro: com.laquila@cert.vigilfuoco.it
 - al Presidente RCS Sport Spa: ciclismo.rcssport@rcs.legalmail.it
 - alla Provincia dell'Aquila: urp@cert.provincia.laquila.it
 - alla Provincia di Chieti: protocollo@pec.provincia.chieti.it



67030

COMUNE DI ALFEDENA

PROVINCIA DI L'AQUILA

C.C.P. 12191672

C.F. 82000570661 - P.I. 00201210663

e-mail protocollo@comune.alfedena.aq.it

pec: comune@pec.comune.alfedena.aq.it

Tel. 0864 87114 Fax. 0864 87432

- la Polizia Stradale e gli Ufficiali Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
- In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e delle successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7 del Codice della Strada, per la parte ancora in vigore.

Alfedena, lì 14/04/2025



IL SINDACO
Luigi Milano